

DECRETO Fascicolo n. GU14/740625/2025

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXX - ILLUMIA S.P.A.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l'Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2023, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)" in particolare l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni, e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e) sulla "definizione delle controversie", stipulata tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 06/03/2023;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018, recante "Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l'istanza dell'utente XXXXXX , del 14/03/2025 acquisita con protocollo n. 0066460 del 14/03/2025

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Posizione dell'istante. Parte istante lamenta l'interruzione del servizio internet erogato sulla propria utenza a fare data dal 28 giugno 2024. Riferisce di aver provveduto all'immediata segnalazione del guasto al gestore sia con l'apertura di appositi ticket, sia con reclami a mezzo posta elettronica in data 09.07.2024, 13.07.2024, 15.07.2024, 16.07.2024, 19.07.2024 e 06.08.2024, che a nulla sono valsi dal momento che il gestore non ha provveduto al ripristino del servizio ma, anzi, a maggiore aggravio, ha proseguito alla regolare fatturazione, integralmente contestata, pur in assenza di effettiva erogazione della fornitura. A causa del grave disagio in essere, in data 06.12.2024 l'istante esercita il recesso dal contratto per grave inadempimento contrattuale. Sulla base di tali premesse l'istante chiede: a) l'indennizzo per la completa interruzione del servizio internet ex art. 6 del Regolamento sugli indennizzi dal 28.06.2024 al 06.12.2024, per un totale di 162 giorni; b) l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami, ex art.12 del Regolamento sugli indennizzi a partire dal 9 agosto 2024; c) l'annullamento integrale delle morosità pendenti, poiché generate in un periodo di mancata erogazione del servizio; d) l'annullamento dei costi di recesso, considerato che la cessazione del contratto è interamente addebitabile al gestore telefonico; e) il rimborso per spese di assistenza e procedura. Quantifica la richiesta di rimborsi e indennizzi nell'importo di € 1.700,00. (millesettecento/00).

2. Posizione dell'operatore. Parte convenuta, costituitasi con memoria difensiva di data 17.03.2025, precisa, innanzitutto, che la fornitura oggetto di contestazione è stata cessata d'ufficio in data 09.12.2024. Riferisce, a tal proposito, che la modulistica, necessaria per poter dare seguito alla richiesta di cessazione della fornitura formulata dall'istante, è stata inviata al cliente via email assieme alle indicazioni relative alle modalità da seguire per il relativo perfezionamento in data 06.08.2024 e nuovamente in data 06.09.2024; tuttavia l'istante non vi ha mai provveduto. In merito al disservizio segnalato, prosegue la convenuta, dalle verifiche effettuate è emerso che la fornitura è stata sospesa per morosità in data 03.07.2024 e che in data 08.07.2024, a seguito del pagamento delle fatture oggetto di messa in mora, si è proceduto a dare corso alla riattivazione del servizio. In data 15.07.2024, a seguito della segnalazione di mancata navigazione, la convenuta ha interessato il provider di rete Fastweb per le dovute verifiche. In data 18.07.2024 Fastweb chiude positivamente il ticket comunicando di aver effettuato il reset del dispositivo CPE (Customer Premises Equipment) presso la sede del cliente ripristinando, così, il corretto funzionamento del Link. In data 19/07/2024 la convenuta invia una nuova segnalazione a Fastweb per la mancata navigazione del cliente. Fastweb, dopo aver fissato un appuntamento con l'istante per il 22.07.2024, riscontra il ticket riferendo alla convenuta di non aver effettuato alcun intervento sulla rete in quanto l'istante riferiva di avere dato disdetta dal contratto ('Salve, il cliente finale dichiara di aver dato disdetta'). In data 31.07.2024 la convenuta riscontra la nota del provider precisando che il rapporto contrattuale con l'istante è in capo esclusivamente a Illumia, la quale provvederà a gestire l'eventuale richiesta di recesso dell'istante secondo le condizioni contrattuali previste nelle proprie condizioni generali di fornitura. Riformula, pertanto, ancora una volta la propria richiesta di intervento urgente a Fastweb per il ripristino del servizio specificando che la linea è attiva e che l'istante non riesce comunque a fruire del servizio. In data 01.08.2024 Fastweb riscontra la richiesta formulata segnalando l'irreperibilità del cliente e, per tale motivo, esita negativamente il ticket aperto. Alla luce di quanto sopra descritto la convenuta si rende disponibile a stornare le fatture emesse a partire dal mese di luglio fino alla data di cessazione del contratto avvenuta il 09.12.2024 non avendo il cliente, in tale periodo, usufruito della fornitura. Evidenzia di aver agito secondo diligenza nella gestione della problematica segnalata e sottolinea che il cliente non ha consentito ai tecnici del provider di rete di recarsi sul posto, la prima volta dichiarando di aver disdetto il contratto, la seconda volta, rendendosi irreperibile. Precisa, inoltre, che non è necessaria la restituzione del modem e che non sarà addebitato alcun costo di disattivazione della fornitura.

3. Memorie di replica. Parte istante, con memoria di replica di data 05.04.2025, rinnova le proprie richieste. Rileva come la disponibilità della convenuta allo storno delle fatture emesse da luglio fino alla data di cessazione del contratto rappresenti una conferma del disservizio. Sottolinea l'illegittimità della sospensione amministrativa del servizio, posto che risulterebbe basata su una asserita e non documentata morosità dell'istante, atteso, peraltro, che la comunicazione di preavviso di sospensione prodotta in atti dalla convenuta non è accompagnata dalla necessaria evidenza di invio e ricezione da parte dell'utente. In ogni caso, prosegue, a far data dal 08.07.2024 l'istante, per stessa ammissione dell'operatore, avrebbe sanato l'insoluto acquisendo, così, il diritto ad una immediata riattivazione del servizio. Ciò conferma ancora una volta, prosegue l'istante, la sussistenza del disservizio lamentato e la concomitante presenza del guasto con conseguente diritto di contestare il disservizio, la fatturazione emessa e i costi di recesso dal contratto. Precisa, inoltre, che per un disservizio di tale portata non è sufficiente lo storno

delle fatture emesse tanto più che l'operatore convenuto non ha dimostrato di avere posto in essere tutte le procedure tecniche-amministrative-gestionali necessarie al fine di assicurare il ripristino del servizio. Inoltre, non ha dimostrato di aver tempestivamente ed adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nella risoluzione del disservizio non essendo sufficiente un mero richiamo formale a motivi tecnici anche nel caso in cui avesse dimostrato che i fatti oggetto di doglianza fossero stati determinati da circostanze ad esso non imputabili. E, infatti, come confermato da controparte nella memoria difensiva, l'utente è stato reso edotto delle difficoltà tecniche solo dopo la cessazione del contratto. Per tali motivi, reitera la richiesta di corresponsione degli indennizzi ex art 6 del Regolamento sugli indennizzi per l'intero periodo oggetto di contestazione e ex art.12 del medesimo Regolamento nella sua misura massima, rilevato che parte convenuta non ha prodotto alcuna prova di riscontro ai reclami scritti formulati dall'istante e già documentati in atti.

4. Motivazione della decisione. In via preliminare. L'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile e ammissibile. Nel merito. Nel presente procedimento la parte istante lamenta l'interruzione del servizio oggetto del contratto sottoscritto con la convenuta, con conseguente impossibilità di fruizione dello stesso. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte nei seguenti termini e per le motivazioni di seguito riportate. La richiesta sub a) relativamente all'indennizzo per la completa interruzione del servizio internet, ex art. 6 del Regolamento sugli indennizzi dal 28.06.2024 al 06.12.2024, per un totale di 162 giorni è accolta nei limiti e con le precisazioni di seguito riportate. In osservanza ai principi di cui alla delibera Agcom n. 179/03/CSP, è onere del gestore garantire all'utente un'erogazione continua ed ininterrotta dei servizi offerti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto. Pertanto, in caso di malfunzionamento, l'utente avrà diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio, qualora l'operatore non risolva la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto e dalla normativa sugli standard di qualità, o non dimostri che il disservizio sia da attribuirsi a causa a lui non imputabile. Al riguardo, si deve rilevare che la memoria depositata dalla convenuta, laddove vengono riportate le difficoltà riscontrate dai tecnici del provider di rete nel mettersi in contatto con l'istante e il rifiuto da questo opposto alla riparazione del guasto, in quanto intenzionato a cessare il rapporto contrattuale, non è corredata da idonea documentazione a supporto di tali fatti e pertanto non sarà presa in considerazione. Il disservizio lamentato dall'istante, invece, se pur non comprovato, è stato confermato dall'operatore. Ai fini del calcolo dell'indennizzo, parte istante riferisce che l'interruzione del servizio ha avuto inizio il 28.06.2024. Tale dato, però, non risulta suffragato dalla documentazione allegata. Non vi è, infatti, alcuna segnalazione di malfunzionamento riferita alla data del 28.06.2024 mentre si rileva dall'e-mail del 13.07.2024, inviata dall'istante all'operatore (All. 2, prot. n. 0066460 dd. 14.03.2025), che il servizio risulterebbe non funzionante da 10 giorni il che coinciderebbe con l'affermazione del gestore, che nelle proprie memorie riferisce di aver proceduto il 03.07.2025 al distacco amministrativo della linea per morosità e il 08.07.2024 di aver dato corso all'iter di riattivazione a seguito di pagamento delle fatture oggetto di messa in mora (All. prot. n. 0067503 dd. 17.03.2025). Si ritiene, pertanto, con riferimento al lamentato disservizio, per le motivazioni sopra espresse e con le distinzioni che successivamente saranno riportate, di individuare quale dies a quo, per il riconoscimento dei dovuti indennizzi, il giorno 03.07.2024. L'istante indica quale dies ad quem la data del 06.12.2024, riportata sulla propria richiesta di recesso contrattuale inoltrata, poi, all'operatore in data 07.12.2024; tuttavia tale data non può essere ritenuta valida. Dall'analisi della corrispondenza intercorsa via email tra l'istante e il servizio clienti del gestore (All. 1, prot. n. 66460 dd 14.03.2025 e All. prot. n. 67467 dd. 17.03.2025), infatti, emerge, a fronte del permanere del disservizio in essere e in un clima di crescente sfiducia nei confronti di quest'ultimo, già a far data dal 20.07.2024 ("Salve il modem Ve lo spedisco dove?! Non voglio più rimanere con voi dopo 15 giorni senza wifi e senza nessuno che mi dà assistenza da 15 giorni, mese già pagato oltretutto..."), la volontà dell'istante di cessare il rapporto contrattuale in essere come risulta inequivocabilmente nell'email inviata a quest'ultimo in data 06.08.2024 ("Ancora nessun tecnico ha chiamato né è passato dopo altre 5 segnalazioni aperte, facciamo così lasciate stare sbloccate l'anagrafica stasera vado a fare un altro operatore..."). Si evidenzia che, alle esplicite richieste di cessazione, appresa con chiarezza la volontà dell'istante di non proseguire il rapporto contrattuale, l'operatore invia per due volte, la prima il 06.08.2024, la seconda il 06.09.2024 (All. prot. nn. 67467 e 67463 dd. 17.03.2025), il modulo relativo alla formale richiesta di recesso fornendo le indicazioni da seguire per poter procedere alla stessa. Ora, sebbene l'istante non abbia dato seguito alla procedura prevista dal gestore per perfezionare la cessazione del contratto, la sua volontà emerge in modo chiaro e non solo dagli scambi di email sopra riportati, ma anche dalla condotta tenuta. Ed infatti, successivamente al 06.08.2024, fatta salva l'unica email del 09.08.2024, in riscontro ad un sollecito di pagamento inviato dal sistema del gestore ("Sistematelo il

wifi... Che è un mese e mezzo che attendo assistenza... Siete voi che mi dovete i soldi”), l’istante interrompe i contatti con quest’ultimo, salvo poi inviare, appena nel mese di dicembre 2024, contestualmente all’avvio del procedimento avanti al Corecom, l’intimazione indirizzata al gestore a cessare il contratto. Tanto premesso, si ritiene che il dies ad quem per il calcolo dell’indennizzo non possa essere individuato, come da richiesta dell’istante, nella data 06.12.2024, in coincidenza con la richiesta di cessazione contrattuale, atteso che, a far data dal 06.08.2024 e per i 4 mesi successivi, l’istante non ha più dimostrato interesse alla risoluzione del disservizio, ma bensì alla cessazione del contratto. E infatti, come ha puntualizzato l’Agcom nelle proprie Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (All. Del. Agcom 276/13/CONS), con riferimento ai criteri temporali per il calcolo dell’indennizzo ed in applicazione dei principi di proporzionalità ed equità, qualora dal comportamento tenuto dall’utente possa desumersi un completo disinteresse per il servizio oggetto di sospensione o disservizio (ad es. perché per giorni, mesi o addirittura per anni non ha reclamato o avanzato richieste in proposito), il predetto calcolo deve decorrere dal momento in cui un simile interesse diventa attuale e viene manifestato attraverso un reclamo o altra forma di interlocuzione con l’operatore; il diritto all’indennizzo permane fintanto che l’interesse dell’istante al ripristino del servizio oggetto di contestazione permane. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le reiterate richieste di cessazione del contratto formulate dall’istante, il perdurante silenzio e il mancato avvio della procedura volta all’ottenimento di un provvedimento temporaneo avanti al Corecom testimonino il venir meno per l’istante dell’interesse al ripristino del servizio. In considerazione di quanto riportato si ritiene, pertanto, di identificare il dies ad quem nella data del 06.08.2024, data nella quale l’istante ribadisce con chiarezza la propria volontà di cessare i rapporti contrattuali con la convenuta e dalla quale non avanza più alcuna richiesta in merito al ripristino del servizio. Tanto premesso, come già più sopra precisato, risulta necessario operare la seguente ulteriore distinzione con riferimento alla voce indennizzi. Come è emerso dalle risultanze documentali (All. n. prot. 67503 dd. 17.03.2025) il servizio oggetto di contestazione è stato sospeso per motivi amministrativi dal 03.07.2024 al 07.07.2024. Appurato che l’operatore, a fronte del lamentato insoluto – per il quale l’istante non ha prodotto documentazione atta a contestarlo - non ha dato prova di invio e ricezione da parte del destinatario della propria raccomandata A/R contenente l’avviso di sospensione del servizio, la richiesta di indennizzo formulata è riconducibile al periodo, dal 03.07.2024 al 07.07.2024, all’indennizzo previsto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Regolamento sugli indennizzi (Art 5, comma 1, “nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”). Con riferimento al periodo indicato, pertanto, l’indennizzo riconosciuto è pari a € 37,50.- (trentasette/cinquanta) cioè € 7.50 per 5 giorni. È riconosciuto, invece, dal giorno 08.07.2024 al giorno 06.08.2024, come da richiesta dell’istante, l’indennizzo, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 6, comma 1 (Art. 6.1. In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all’operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 6 per ogni giorno d’interruzione) e art. 6, comma 3 (Art. 6.3. Se il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all’operatore, nella riparazione del guasto, l’indennizzo è applicabile all’intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l’effettivo ripristino della funzionalità del servizio.), del Regolamento sugli indennizzi per un totale di € 174,00.- (centosettantaquattro/00). Cioè € 6,00 per 29 giorni, atteso che l’operatore non ha dimostrato che il guasto occorso e il ritardo nella sua riparazione non erano a lui imputabili. Al riconoscimento degli importi di cui sopra devono essere conteggiati gli interessi legali dalla data di presentazione dell’istanza fino al saldo effettivo. La richiesta di cui sub b) relativa “all’indennizzo per la mancata risposta ai reclami, ex art.12 del Regolamento sugli indennizzi a partire dal 9 agosto” non è accolta. In data 09.08.2024, a seguito del sollecito di pagamento inviato dal sistema del gestore in medesima data all’istante, lo stesso riscontra come di seguito: “Sistemate il wifi...che è un mese e mezzo che attendo assistenza...Siete voi che mi dovete dei soldi” (All. 2 prot. n. 0066460 dd. 14.03.2025). Non si ravvisa nei contenuti e nei toni di detta email una fattispecie riconducibile ad un reclamo che necessiti di riscontro (art. 1, All. A alla Del. Agcom n. 179/03/CSP). La richiesta di cui sub c) relativa “all’annullamento integrale delle morosità pendenti, poiché generate in un periodo di mancata erogazione del servizio” è accolta. Atteso che, per ammissione dello stesso operatore, l’istante non ha goduto del servizio fino alla cessazione del rapporto contrattuale e che il guasto, debitamente segnalato, non è stato ripristinato, si dispone lo storno/rimborso degli importi fatturati dalla data del disservizio, ivi compreso il periodo di illegittima sospensione più sopra meglio definito (03.07.2024) fino alla data di cessazione amministrativa del contratto. La richiesta di cui sub d) relativa “all’annullamento dei costi di recesso, considerato che la cessazione del contratto è interamente addebitabile al gestore telefonico” è accolta. Stanti i disservizi dedotti in controversia, infatti, la risoluzione

contrattuale deve considerarsi avvenuta non a titolo di recesso, bensì per inadempimento della prestazione da parte della convenuta. Pertanto, in accoglimento alla richiesta dell'utente, si dispone lo storno, ovvero il rimborso, di tutti i costi addebitati da Illumia S.p.A. a titolo di costi di recesso anticipato (Cfr. 75/19/CIR). Al riguardo si precisa, in ogni caso, che la stessa convenuta ha dichiarato nelle proprie memorie che non addebiterà alcun costo di disattivazione né richiederà la restituzione del modem che, pertanto, non dovrà essere riconsegnato (Cfr memoria difensiva di data 17.03.2025). La richiesta di cui sub e) sul "rimborso per spese di assistenza e procedura" non è accolta. Per costante orientamento dell'Agcom, le spese sostenute per la risoluzione delle controversie tramite piattaforma Conciliaweb, comprese quelle per l'assistenza di un legale, non sono riconosciute attesa la natura completamente gratuita della procedura nonché l'assenza in atti di documentazione attestante spese giustificate (ex multis, Del. Agcom nn. 223/20/CIR, 220/20/CIR e 208/20/CIR). Tanto premesso, per le argomentazioni su esposte in fatto e diritto

DETERMINA

- ILLUMIA S.P.A., in parziale accoglimento dell'istanza del 14/03/2025, è tenuta a ,per le suesposte motivazioni : 1. corrispondere a favore dell'istante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento sugli indennizzi, l'importo di € 37,50.- (trentasette/cinquanta), a titolo di indennizzo per illegittima sospensione del servizio, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e fino al saldo effettivo; 2. corrispondere a favore dell'istante, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del Regolamento sugli indennizzi, l'importo di € 174,00.- (centosettantaquattro/00) per interruzione del servizio, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e fino al saldo effettivo; 3. regolarizzare la posizione contabile-amministrativa dell'istante mediante lo storno/rimborso degli importi fatturati a far data dal 03.07.2024 fino alla cessazione del contratto, compresi i costi di chiusura, oltre, in caso di importi dovuti a titolo di rimborso, agli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza al saldo effettivo; 4. comunicare al Co.Re.Com FVG l'avvenuto adempimento della presente delibera entro 60 giorni dalla notifica della medesima. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Roberta Sartor